



COMUNE DI CASCIA
- Provincia di PERUGIA -

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTO:
**“ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI PER
L’ESTATE 2019” NEL COMUNE DI CASCIA”**

CIG Z4A28FD1EC

Il Responsabile
Area Servizi Socio-Culturali
del Comune di Cascia

dott. Angelo Aramini

COMUNE DI CASCIA, Piazza Aldo Moro, 3 – 06043 Cascia (PG)

Tel: 0743-75131 **Fax:** 0743-751344 **Web:** <http://www.comune.cascia.pg.it> **PEC:** comune.cascia@postacert.umbria.it



COMUNE DI CASCIA - Provincia di PERUGIA -

Art. 1 - Oggetto dell'affidamento.

Il Comune di Cascia intende procedere alla gara di appalto allo scopo di affidare il servizio di "Organizzazione e realizzazione dei centri estivi comunali per l'estate 2019" nel Comune di Cascia, secondo le modalità descritte all'art. 4

L'affidamento del servizio verrà effettuata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. **b)**, del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

Per l'organizzazione e la gestione di tali attività, ulteriormente descritte nei punti seguenti, il Comune di Cascia intende avvalersi di un soggetto in possesso di esperienza e professionalità nell'ambito della gestione di attività ricreative ed educative a favore dei minori.

Art. 2 - Durata del contratto.

Il rapporto contrattuale avrà decorrenza indicativamente dal **15 luglio 2019 al 15 settembre 2019**, fatta salva la necessità di una decorrenza successiva qualora l'espletamento della gara e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il termine.

Alla data del 31 agosto 2019 il contratto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, fatta salva la facoltà di proroga come di seguito specificato.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto agli stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni, per un ulteriore anno e con le modalità di cui al presente capitolato.

L'attivazione di tale opzione avverrà con preavviso entro il 30 novembre 2019, mediante PEC o fax.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate in questo articolo 2, la Ditta espressamente rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta.

Art. 3 - Importo dell'affidamento.

L'importo a base d'asta stimato del servizio comprensivo di ogni onere e spesa, per il periodo presunto dal 15 luglio 2019 al 15 settembre 2019 è pari ad Euro Undicimila (€11.000,00), costi per la sicurezza non soggetti a ribasso inclusi ed oneri fiscali inclusi. L'offerta economica deve tenere come base di riferimento la somma di Euro 10.200,00 al netto dei costi della sicurezza e dell'IVA al 5%;

Non sono ammesse offerte in aumento.

I prezzi offerti, come risultanti dall'applicazione della percentuale di ribasso dichiarato in sede di offerta, rimarranno fissi ed invariabili fino alla scadenza del contratto.

L'importo è comunque indicativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che procederà al pagamento dei servizi effettivamente resi e documentati.

Il prezzo offerto è comprensivo di tutti i costi connessi alla erogazione delle prestazioni, quali, solo a titolo esemplificativo, i costi di spostamento, tutte le spese auto, comprese quelle per il carburante, la modulistica, la cancelleria, nonché quelle relative agli strumenti ed al materiale necessario per il lavoro degli operatori addetti al servizio.

Art. 4 – Descrizione del servizio.

TIPOLOGIA: interventi di animazione a carattere socio-educativo e ricreativo destinati a bambini/e di età compresa fra i 5/10 anni.

OBIETTIVO: favorire processi di integrazione, socializzazione e crescita del minore attraverso una serie di interventi volti a promuovere in forme ludico-ricreativa, la valenza educativa del tempo libero.

L'iniziativa persegue lo scopo prioritario di creare situazioni che favoriscano la socializzazione ed il contatto con il proprio ambiente. Il Centro vuole dare ai bambini e bambine l'opportunità di interagire tra loro e di



COMUNE DI CASCIA - Provincia di PERUGIA -

sviluppare le capacità di convivere con gli altri grazie alle attività ludico-educative proposte dagli operatori. L'esperienza costituirà un' occasione privilegiata per promuovere e valorizzare non solo la partecipazione dei bambini, ma anche la loro capacità di confronto e rispetto reciproco, nonché la riscoperta del senso di appartenenza al gruppo dei pari.

DESTINATARI: I centri sono destinati, in via preferenziale ai bambini e alla bambine in età tra i 5 ed i 10 anni residenti nel Comune di Cascia. I centri si articolano in due sedi, corrispondenti a zone territorialmente e demograficamente omogenee del Comune di Cascia dove è più alta la presenza di utenti potenziali e precisamente:

Cascia: per i residenti nel capoluogo e nelle frazioni immediatamente più vicine.

Avendita: per i residenti nelle frazioni confinanti con l'omonimo altopiano.

Dovrà essere garantito un rapporto di 1 operatore ogni 12 utenti.

Il Monte orario complessivo ammonta presuntivamente a 285 ore per la durata di validità del contratto comprensive delle attività di monitoraggio, valutazione e verifica delle attività

Art. 5 – Sede di svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà svolgersi nel territorio del Comune di Cascia.

Le sedi individuate sono gli edifici a destinazione scolastica agibili messi a disposizione dopo il sisma 24 agosto/30 ottobre 2016, richiamandosi all'apposita normativa che consente l'uso sociale di spazi scolastici. Per sua natura il centro estivo prevede attività ricreative e di gioco da realizzare in spazi aperti, quali giardini, piazze o strade pedonali, aree verdi appositamente destinate dall'amministrazione comunale.

Art. 6 - Mezzi, attrezzature e materiale.

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta affidataria con mezzi e materiali propri.

La Ditta deve fornire i mezzi, le attrezzature ed il materiale necessario per lo svolgimento del servizio assumendosene i relativi costi (nessuno escluso). A titolo esemplificativo: cancelleria, giochi, sapone liquido mani, salviette, carta igienica, personal computer, cellulare smart-phone, etc.

Il materiale (tra cui depliant, volantini, materiale promozionale...) è considerato uno strumento operativo per il buon funzionamento del servizio ed è a totale carico della Ditta affidataria, previa supervisione del Servizio Sociale.

La ditta aggiudicataria dovrà altresì occuparsi della gestione dello smaltimento dei rifiuti e sostenerne le relative spese.

L'Assicurazione RCT è a carico della ditta aggiudicataria

Art. 7 - Personale impiegato.

La Cooperativa dovrà assegnare ed impiegare personale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

La Cooperativa dovrà inviare a questa amministrazione l'elenco del personale operante con specificata relativa qualifica, indicando, altresì, le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata. Gli operatori impegnati nelle attività dovranno essere quelli indicati nell'allegata scheda con riferimento a qualifiche professionali e ruoli.

La Cooperativa dovrà impiegare per tutta la durata del contratto, ove possibile, il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio.

La stessa, inoltre, garantisce la piena disponibilità delle attrezzature previste, conformi alle esigenze dei servizi medesimi ed ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente (legge 626/94).



COMUNE DI CASCIA - Provincia di PERUGIA -

I tempi di gestione dei due centri di animazione dovranno tenere conto del monte ore espressamente indicato nel progetto 2018 in allegato.

La Cooperativa individua, comunicandolo all'Ente il responsabile del servizio.

Il comune di Cascia comunica al responsabile del servizio il monte ore disponibile per ciascun centro. Il responsabile si attiverà, coordinandosi con il funzionario addetto all'Ufficio Servizi sociali del Comune di Cascia, per la predisposizione dei calendari di apertura del servizio, per l'individuazione degli operatori, per l'attività di pubblicizzazione del servizio, per le attività formative a beneficio degli operatori.

Art. 8 - Ulteriori prescrizioni relative agli operatori.

I dipendenti della Ditta affidataria devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con diligenza professionale specifica mantenendo il massimo riserbo su tutto ciò di cui verranno a conoscenza nell'espletamento delle proprie mansioni. Non debbono aver riportato condanne penali definitive che comportano l'interdizione o la sospensione dai pubblici uffici o provvedimenti definitivi (L. n. 475/99) o condanne o provvedimenti di cui alla L. 97/2001, fatti salvi gli effetti derivanti da sentenze di riabilitazione.

Il personale utilizzato avrà un rapporto di lavoro esclusivamente con la Ditta affidataria e pertanto nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico della Ditta affidataria tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.

La Ditta affidataria è tenuta all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuta ad applicare il vigente CCNL del comparto di appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto.

Art. 9 - Orario di servizio.

L'orario di attivazione del servizio è determinato funzionalmente alle esigenze di ciascun centro ed ai relativi programmi di intervento.

Si richiede inoltre la disponibilità a fornire il servizio anche in orari non precedentemente concordati per motivazioni urgenti legate ai singoli casi sociali seguiti e/o alle attività concordate.

Nell'ambito della definizione dell'orario di servizio va considerata l'attività di partecipazione alle riunioni per la programmazione ed il coordinamento dell'attività in collaborazione con il servizio sociale del Comune.

Art. 10 - Verifica e valutazione del servizio.

Competono al Comune la vigilanza ed il controllo sulle attività, in particolare la verifica delle congruità, delle puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi oggetto di gara e della normativa vigente.

All'Appaltatore, tramite il proprio coordinatore, competono la verifica e il controllo al fine di assicurare l'unitarietà, l'efficacia ed efficienza degli interventi, nonché la congruità e puntualità delle prestazioni del personale.

Il responsabile del servizio della Cooperativa deve presentare al referente dell'Ufficio della Servizi Socio-Culturali: la programmazione, la relazione iniziale e quella finale, le presenze degli operatori, il diario di bordo con la registrazione delle presenze degli utenti e delle attività espletate nei singoli giorni



COMUNE DI CASCIA - Provincia di PERUGIA -

Il responsabile del servizio affidato alla Cooperativa risponde della completa realizzazione del servizio convenzionato, dell'organizzazione del personale, dei collegamenti con i competenti livelli operativi dell'Ente con i quali concorda riunioni per la verifica comune del corretto sviluppo dell'attività programmata.

Invia all'Ente l'elenco nominativo degli operatori impegnati nel servizio con specifica delle qualifiche e dei ruoli.

Art. 11 - Documentazione e rendicontazione.

La ditta aggiudicataria dovrà presentare, al termine del servizio, una relazione dettagliata, come indicato al punto c) del precedente art.11, relativamente alle attività svolte, al loro andamento e ai risultati complessivi del servizio.

Dovrà fornire altresì, prima dell'avvio delle attività, un report contenente i dati specifici dell'utenza che si è rivolta al servizio.

Infine dovrà fornire i dati economici complessivi rispetto alle quote introitate da parte delle famiglie.

Art. 12 - Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto.

L'amministrazione, ai sensi dell'art. 32 comma 10, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di non applicare il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto.

Art. 13 - Norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, la Ditta affidataria è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni). In particolare, l'impresa dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno dell'Amministrazione comunale – intendendosi per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio – ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità dell'Amministrazione comunale, resta escluso per il committente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 14 - Controlli sul servizio.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento il regolare e puntuale svolgimento del servizio nonché il rispetto degli oneri posti a carico della ditta affidataria nei modi e con le modalità ritenute più idonee.

Art. 15 - Sicurezza e protezione dei dati personali.

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Cascia, i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.



COMUNE DI CASCIA - Provincia di PERUGIA -

I dati personali raccolti in fase di gara/riciesta di offerta, fase precontrattuale e in esecuzione dell'eventuale contratto sono trattati dall'Ente per finalità connesse e strumentali all'esperimento delle gare d'appalto e delle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) riferibili alle persone giuridiche partecipanti; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società, in particolare per finalità di verifica dei requisiti di gara, dati particolari e giudiziari (come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti) ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di comunicazione a legali o periti in caso di controversie anche potenziali, di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.Lgs n. 33/2013) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L.n. 190/2012, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti.

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), del GDPR e art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell'art. 6, comma 1, lett. b), del GDPR (Adempimento di un contratto) e art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento).

La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell'esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge.

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.

Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di cui al GDPR.

DIVIETO DI INVIO DI MESSAGGI PUBBLICITARI, COMMERCIALI E PROMOZIONALI

Viene fatto esplicito divieto all'affidatario di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli interessati per finalità diverse da quelle esplicitate nel presente atto se non preventivamente concordato e autorizzato per iscritto da parte del Comune di Cascia.

VERIFICA PERIODICA DELLE MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'affidatario si impegna a verificare periodicamente la corretta adozione delle misure minime e idonee di sicurezza, a segnalare tempestivamente al Comune di Trevignano eventuali situazioni di rischio o criticità e a relazionare almeno annualmente all'Amministrazione Comunale sulle misure di sicurezza adottate.

L'affidatario riconosce al Comune di Cascia il diritto a verificare periodicamente l'applicazione delle norme di sicurezza messe in atto, anche mediante personale o soggetti esterni opportunamente incaricati dal Comune stesso.

Art. 16 - Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di una attività imprenditoriale.



COMUNE DI CASCIA - Provincia di PERUGIA -

L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un

eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare l'esecuzione del servizio nei tempi prescritti.

Art. 17 - Fatturazione e pagamento.

Il pagamento Cascia avverrà su presentazione di regolare fattura al termine dell'espletamento del servizio.

La fattura, intestata a Comune di Cascia, Piazza Aldo Moro 3 06043 Cascia (PG), deve riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché il CIG e gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

In caso di inadempienze da parte della Ditta appaltatrice, sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 20, la liquidazione della fattura resta sospesa fino alla definizione delle eventuali penalità da applicare, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 20 del presente capitolato speciale d'appalto.

Ai sensi del 6 comma dell'art.118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Art. 18 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 19 - Responsabilità verso terzi e coperture assicurative.

La Ditta affidataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone, alle cose e agli animali nello svolgimento del servizio, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni qualsivoglia responsabilità.

E' infatti a carico della Ditta affidataria l'adozione, nell'esecuzione del servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, ogni più ampia responsabilità sulla stessa ditta appaltatrice e restando del tutto esonerata l'Amministrazione Comunale.

Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte della ditta, di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia (ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. Sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni) e/o nella Comunità Economica Europea.

La Ditta affidataria dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/2008 sopra richiamato. Inoltre si impegna a coordinare con l'Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.



COMUNE DI CASCIA - Provincia di PERUGIA -

La Ditta affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa, di cui dovrà essere fornita copia, prima dell'inizio dell'appalto, che copra i seguenti rischi:

a) Responsabilità civile verso terzi (RCT) per tutte le attività relative al servizio con almeno il massimale di garanzia di Euro 500.000,00;

- la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'impresa, compresa la responsabilità di persone non alle dirette dipendenze dell'impresa, per lo svolgimento delle attività di servizio;

- la responsabilità civile incombente all'appaltatore per danni indiretti.

b) Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) con il massimale di garanzia di Euro 500.000,00;

La Ditta affidataria ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale nel caso in cui la polizza venga disdettata dalla compagnia oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto.

La copertura assicurativa, che dovrà essere stipulata con primaria compagnia nazionale o estera, autorizzata dall'IVASS all'esercizio dell'attività assicurativa, dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga, e prevedere l'assunzione a carico della Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l'efficacia della polizza.

La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate.

Art. 20 - Penalità e risoluzione del contratto.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla Cooperativa e da questa non giustificato, il servizio non sia espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal presente capitolato e dalla lettera RdO l'ente applicherà al soggetto gestore, qualora l'omissione non sia tale da comportare la risoluzione della convenzione, una penale pari al triplo del costo della prestazione non erogata.

Qualora la Cooperativa incorra nel pagamento di tre penali per ingiustificata interruzione del servizio la Convenzione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 c.c. e di conseguenza l'amministrazione potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti ed addebitando alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

Art. 21 – Recesso.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 10 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

Art. 22 – Cessione di azienda e modifica ragione sociale della ditta.

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.



COMUNE DI CASCIA

- Provincia di PERUGIA -

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui agli artt. 8 e 9 del presente Capitolato, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 23 – Subappalto e cessione del contratto.

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, e sempre fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

Art. 24 – Scorrimento graduatoria di gara.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Art. 25 – Controversie

Le eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione, che si riferiscano a casi per i quali non si giudichi ricorrere il diritto automatico alla risoluzione del contratto da parte del committente o del commissionario, sono demandate ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, uno nominato dall'ente e uno dalla Cooperativa, ai quali viene conferito l'incarico di designare di comune accordo il terzo, con funzioni di presidente. In caso di mancato accordo la nomina del terzo componente verrà effettuata dal Tribunale di Spoleto. In ordine al funzionamento del Collegio arbitrale si intende qui richiamata la normativa prevista dal codice di procedura civile.

CLAUSOLE FINALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico del soggetto affidatario. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si applicano le norme del Codice civile e delle leggi speciali in materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli riportati nel presente capitolato.